

proposta di legge n. 99

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini, Micucci, Urbinati,

Talè, Rapa, Fabbri, Celani, Zaffiri

presentata in data 13 dicembre 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO” E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EROGAZIONE DI PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Signori Consiglieri,

il 3 agosto 2016 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito di una denuncia da parte del Centro consumatori utenti, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si è espressa in merito alla decisione assunta da alcune Regioni italiane (Sardegna, Campania, Valle d'Aosta e Marche) di rendere utilizzabile il contributo pubblico per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco, sia esso in forma cartacea o digitale, unicamente presso le farmacie (e/o le parafarmacie e/o gli esercizi commerciali specializzati), con esclusione di altri punti vendita, dove è possibile reperire i medesimi prodotti dieto-terapeutici. Secondo l'Authority questa decisione comporta una ingiustificata restrizione della concorrenza. Il punto principale è, per l'Antitrust, la possibilità di acquistare gli alimenti necessari alla propria dieta presso diversi esercizi commerciali, quali, in aggiunta al canale farmaceutico, le parafarmacie, i negozi specializzati e i punti vendita della GDO, dove sono presenti, con le rispettive linee di prodotti senza glutine, anche gli stessi operatori della GDO con i propri marchi privati (cd. private label) e le industrie alimentari, oltre a garantire un'opportunità di scelta maggiore per i consumatori celiaci. Questa possibilità costituisce senz'altro un importante strumento concorrenziale, in grado di stimolare una riduzione dei prezzi a vantaggio di coloro che soffrono di tale "patologia". Come ha ribadito l'Antitrust, "in molte Regioni italiane è già stato disposto, a livello normativo, che il contributo statale possa essere utilizzato non solo nel canale farmaceutico ma anche nei negozi specializzati, nelle parafarmacie e nei punti vendita della GDO, con vantaggi in termini di stimolo alla concorrenza tra prodotti/canali di vendita, a beneficio dei consumatori. Appare pertanto di fondamentale importanza che tale possibilità venga resa effettiva, dando concreta attuazione alle previsioni normative, mediante una razionalizzazione e informatizzazione delle modalità di accredito del contributo pubblico, tale da garantire una rendicontazione trasparente e

automatica" oltre che il necessario processo di dematerializzazione del buono spesa. In particolare, da un studio commissionato dall'AIC, l'Associazione italiana celiaci, si evidenzia che nel 2015 la concorrenza del canale della GDO, quando le Regioni provvedono alla attivazione della erogabilità del contributo pubblico presso tutti i canali distributivi, possa incidere sui prezzi dei prodotti, attivando così un circolo virtuoso a beneficio del potere di acquisto dei cittadini.

Al tal fine, si rende opportuno intervenire con una modifica puntuale del Testo unico regionale in materia di commercio, in modo tale che le finalità previste dalla proposta possano avere compiuta ed effettiva attuazione in tutti i canali distributivi, dall'esercizio di vicinato fino alla grande distribuzione di vendita.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 evidenzia le finalità della legge, in ottemperanza alle osservazioni poste dall'Antitrust, allo scopo di applicare i principi di libera concorrenza e di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato. Pertanto, si rende utilizzabile il contributo pubblico per l'erogazione dei prodotti senza glutine presso diversi esercizi commerciali, e non solo farmacie o parafarmacie, che intendono offrire questo tipo di servizio.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale adotti le misure necessarie per garantire l'utilizzo del contributo pubblico per l'acquisto di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, secondo quanto previsto all'articolo 1, in tutti gli esercizi commerciali, prioritariamente mediante la c.d. dematerializzazione del contributo pubblico.

L'articolo 3 disciplina la clausola valutativa, al fine di consentire all'Assemblea legislativa regionale il controllo sull'attuazione della legge.

L'articolo 4 è la norma sull'invarianza finanziaria che non prevede oneri di spesa a carico della finanza pubblica connessi all'attuazione di questa legge.

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 16 quater
nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 16 ter della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è inserito il seguente:

“Articolo 16 quater (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

1. In conformità ai principi europei di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo pubblico previsto per l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e in applicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare).

2. La fornitura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare indicati al comma 1 è garantita anche mediante frazionamento in più parti nello stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto.

3. Gli esercizi commerciali indicati al comma 1 forniscono alla Regione gratuitamente i dati dei prodotti forniti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce le modalità per dare attuazione all'articolo 1, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del contributo pubblico.

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale fornisce all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione di questa legge al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti di cui all'articolo 1, distinti per tipologia di canale di distribuzione.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.